



Il diritto dell'Unione non ammette la normativa inglese che ha l'effetto di privare, senza preavviso e con effetto retroattivo, i contribuenti di un mezzo di ricorso per la ripetizione delle imposte percepite in violazione del diritto dell'Unione

La possibilità di un secondo mezzo di ricorso per recuperare tali imposte non elimina le conseguenze negative della soppressione del mezzo di ricorso più favorevole

Il diritto inglese in vigore anteriormente al 24 giugno 2004 prevedeva due mezzi di ricorso per la ripetizione delle imposte percepite in violazione del diritto dell'Unione. Il primo, l'«azione Woolwich», costituiva un'azione di ripetizione dell'imposta indebitamente percepita che giungeva a prescrizione nel termine di sei anni dalla data del pagamento del tributo. Il secondo mezzo di ricorso, l'«azione Kleinwort Benson», permetteva il rimborso delle somme versate a seguito di un errore di diritto e prevedeva un termine di prescrizione di sei anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente avesse scoperto l'errore di diritto o avrebbe potuto scoprirlo applicando la ragionevole diligenza.

Con legge del 24 giugno 2004, il legislatore britannico ha deciso che il termine di prescrizione dell'«azione Kleinwort Benson» non si applicava con riferimento a un errore di diritto legato a una questione tributaria di competenza dei Commissioners of Inland Revenue¹. Tale nuova regola si applicava retroattivamente alle azioni proposte a decorrere dall'8 settembre 2003, data in cui il governo del Regno Unito aveva annunciato la sua proposta di legge.

Con una sentenza dell'8 marzo 2001², la Corte di giustizia ha dichiarato che taluni aspetti del regime di pagamento anticipato dell'imposta sulle società «advance corporation tax» (ACT), applicata nel Regno Unito tra il 1973 e il 1999, erano incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

In seguito a tale sentenza, il gruppo multinazionale Aegis, attivo nel settore dei media e delle comunicazioni digitali, ha proposto, l'8 settembre 2003, un'azione di ripetizione avvalendosi dell'«azione Kleinwort Benson» allo scopo di reclamare gli importi dell'ACT da esso indebitamente pagati tra il 1973 e il 1999. Il termine di prescrizione iniziava a decorrere l'8 marzo 2001, giorno in cui la Corte si è pronunciata sulla compatibilità del regime ACT con l'ordinamento dell'Unione.

Poiché l'applicazione retroattiva della legge del 24 giugno 2004 ha privato l'Aegis della possibilità di proporre un'azione di ripetizione a norma dell'«azione Kleinwort Benson», il gruppo si è rivolto ai giudici del Regno Unito, facendo valere che la sua esclusione senza preavviso e con effetto retroattivo dal beneficio delle regole di prescrizione più favorevoli di tale azione era in contrasto con diversi principi del diritto dell'Unione.

La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) ha allora chiesto alla Corte di dichiarare se i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo

¹ Un'autorità fiscale del Regno Unito.

² Sentenza della Corte dell'8 marzo 2001, Metallgesellschaft Ltd e a. (C-397/98 e C-410/98). La Corte si è anche pronunciata in materia nelle sue sentenze del 12 dicembre 2006, nelle cause C-374/04 e C-446/04 (v. anche comunicato stampa n. [96/06](#)), e del 13 novembre 2012, nella causa C-35/11 (v. anche comunicato stampa n. [144/12](#)).

affidamento previsti dal diritto dell'Unione consentano la soppressione senza preavviso e con effetti retroattivi dell'«azione Kleinwort Benson».

Con la sua sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che il termine di prescrizione di sei anni dell'«azione Woolwich», che inizia a decorrere dalla data del pagamento delle imposte non dovute, è, di per sé, compatibile con il principio di effettività, il quale vieta l'applicazione di norme nazionali suscettibili di rendere impossibile o eccessivamente difficile la restituzione di imposte percepite in violazione del diritto dell'Unione.

La Corte ricorda poi che il principio di effettività non osta neppure, in linea di principio, all'applicazione retroattiva di un nuovo termine di ricorso più breve del termine precedentemente applicabile, in quanto siffatta applicazione riguardi azioni di ripetizione di imposte non ancora avviate al momento dell'entrata in vigore del nuovo termine, ma relative a importi versati quando era applicabile il termine precedente.

Tuttavia, le nuove norme nazionali devono prevedere **un regime transitorio che consenta agli interessati di disporre di un termine sufficiente, successivamente alla loro adozione, per poter presentare le domande di rimborso che essi erano legittimati a proporre durante la vigenza della disciplina precedente.** Un regime transitorio siffatto è indispensabile, posto che l'applicazione immediata di un termine di prescrizione più breve di quello precedentemente in vigore avrebbe l'effetto di privare retroattivamente taluni interessati del loro diritto al rimborso oppure di lasciare loro soltanto un termine troppo breve per far valere tale diritto.

Di conseguenza, **il principio di effettività non ammette una normativa nazionale che riduce, con effetto retroattivo e senza regime transitorio, il termine nel corso del quale poteva essere richiesto il rimborso degli importi versati in violazione del diritto dell'Unione.**

La Corte sottolinea che il fatto che i contribuenti dispongano di due mezzi di ricorso per recuperare l'imposta illegittimamente percepita non elimina necessariamente le conseguenze negative della soppressione di uno di tali mezzi.

Infine, per le stesse ragioni, la Corte constata che la normativa inglese pregiudica anche i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582